

OTTAVA COMMISSIONE
COMMISSIONE PER LA MAGISTRATURA ONORARIA
ORDINE DEL GIORNO - SPECIALE A

INDICE

GIUDICI DI PACE	1
COMPONENTI PRIVATI	4
GIUDICI ONORARI DI TRIBUNALE	7
GIUDICI AUSILIARI DI CORTE DI APPELLO	24
VICE PROCURATORI ONORARI	26
FORMAZIONE TABELLE UFFICI DEL GIUDICE DI PACE.....	38

La Commissione propone, all'unanimità, l'adozione delle seguenti delibere:

GIUDICI DI PACE

1) - **587/GP/2016** - Dott.Giuseppe VESCUSO, giudice di pace nella sede di LATINA.

Esposto in data 9 settembre 2016 a firma del sig. Alessandro Maenza.

(relatore Consigliere ZANETTIN)

Il Consiglio,

- visto l'esposto in data 9 settembre 2016 a firma del sig. Alessandro Maenza presentato nei confronti del dott. Giuseppe VESCUSO, giudice di pace nella sede di LATINA;

- considerato, peraltro, che con delibera consiliare del 15 giugno 2016 è stata dichiarata la cessazione del dott. Giuseppe VESCUSO dall'incarico di giudice di pace ricoperto per limite massimo di età, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 31 maggio 2016 n. 92;

d e l i b e r a

il non luogo a provvedere in ordine all'esposto in oggetto, non facendo più parte il dott. Giuseppe VESCUSO dell'Ordine Giudiziario.

2) - **232/GP/2016** - Dott.ssa Ornella MARI, giudice di pace nella sede di MILANO.

Esposto pervenuto in data 22 marzo 2016 a firma dell'avv. Ferdinando Caracciolo.

(relatore Consigliere PONTECORVO)

Il Consiglio,

- letto l'esposto pervenuto in data 22 marzo 2016 con cui l'avv. Ferdinando Caracciolo, con studio legale in Milano, formula considerazioni in ordine al provvedimento di non luogo a provvedere adottato dal Presidente Vicario della Corte di Appello in relazione al proprio precedente esposto presentato nei confronti della dott.ssa Ornella MARI, giudice di pace nella sede di MILANO;

- vista la nota in data 9 maggio 2016, ed allegati, con cui il Presidente f.f. della Corte di Appello di Milano comunica che, nella seduta del 3 maggio 2016, la Sezione Autonoma di quel Consiglio Giudiziario, preso atto dei precedenti provvedimenti del Presidente della Corte

di Appello e dell'assenza di elementi sopravvenuti, ha deliberato il non luogo a provvedere, invitando il Presidente della Corte di Appello a valutare l'articolo di stampa allegato all'esposto;

- considerato che in data 27 luglio 2016 è stato deliberato di trasmettere l'esposto da ultimo presentato al Presidente della Corte di Appello di Milano al fine di voler comunicare le determinazioni assunte in ordine al citato articolo di stampa, rimesso dal Consiglio Giudiziario del 3 maggio 2016;

- rilevato che il Presidente f.f. della Corte di Appello di Milano, in riscontro a tale delibera, ha trasmesso il provvedimento del 20 luglio 2016 con cui ha disposto il non luogo a provvedere sull'esposto, atteso che dalla documentazione acquisita risulta che con sentenza della Corte di Appello di Torino la dott.ssa MARI, in riforma della sentenza di primo grado, è stata assolta “trattandosi di persona non punibile ai sensi dell'art. 384 cp”

d e l i b e r a

di prendere atto del provvedimento di non luogo a provvedere in data 20 luglio 2016 del Presidente f.f. della Corte di Appello di Milano.

3) - **291/GP/2016** - Nota in data 27 aprile 2016 del Presidente della Corte di Appello di Lecce avente ad oggetto: Designazione del componente togato per il collegamento con la Struttura Territoriale di Formazione per la magistratura onoraria.

(relatore Consigliere **PONTECORVO**)

Il Consiglio,

- vista la nota in data 27 aprile 2016 del Presidente della Corte di Appello di Lecce con cui si comunica che il Consiglio Giudiziario di quel distretto, nella riunione del 22 aprile 2016, ha designato al suo interno, quale componente togato per il collegamento con la Struttura Territoriale di Formazione per la magistratura onoraria, il dr. Italo Federici, che viene quindi a subentrare alla dr.ssa Fulvia Misserini, componente della precedente consiliatura.

d e l i b e r a

di prendere atto.

4) - **589/GP/2016** - Dott.ssa Olga Rossella BARONE, giudice di pace nella sede di NAPOLI.

Esposto pervenuto con posta certificata in data 26 settembre 2016 dall'avv. Fabrizio Pesole, del Foro di Napoli.

(relatore Consigliere FORCINITI)

Il Consiglio,

- letto l'esposto pervenuto con posta certificata in data 26 settembre 2016 dall'avv. Fabrizio Pesole, del Foro di Napoli, presentato nei confronti della dott.ssa Olga Rossella BARONE, giudice di pace nella sede di NAPOLI;

d e l i b e r a

l'archiviazione dell'esposto, non essendovi provvedimenti di competenza del Consiglio da adottare, trattandosi di censure ad attività giurisdizionale.

5) - **598/GP/2016** - Dott.ssa Marzia Lucia Mariani. Note pervenute in data 21 settembre e 6 ottobre 2016 tendenti ad ottenere la nomina nelle funzioni di giudice di pace.

(relatore Consigliere MORGIGNI)

Il Consiglio,

- viste le note pervenute in data 21 settembre 2016 e 6 ottobre 2016 con cui la dott.ssa Marzia Lucia Mariani chiede di essere nominata giudice di pace nelle sedi di Forlì, Imola, Rimini, Bologna, Ravenna, Firenze, Grosseto e Arcidosso;

- visto l'art. 4 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni;

- vista la circolare consiliare prot. 15880 del 1° agosto 2002, e successive modificazioni e integrazioni;

- considerato che l'istanza in oggetto non può essere presa in considerazione in quanto non risulta essere stata formulata nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente;

d e l i b e r a

l'inammissibilità della richiesta in oggetto.

COMPONENTI PRIVATI

6) - **66/CP/2016** - Dott.ssa Sara CAPORILLI RAZZA, consigliere onorario della Sezione per i minorenni della Corte di Appello di ROMA.

Dimissioni dall'incarico.

(relatore Consigliere ZANETTIN)

Il Consiglio,

- letta la nota, pervenuta in data 29 settembre 2016, con la quale la dott.ssa Sara CAPORILLI RAZZA, consigliere onorario della Sezione per i minorenni della Corte di appello di Roma, rassegna le dimissioni dall'incarico;

- visti gli artt. 8, punto 1, lett. b), e 9, punto 2, della circolare C.S.M. P-3057/2013 del 14 febbraio 2013, come modificata dalla circolare P-7226/2013 del 12 aprile 2013;

d e l i b e r a

di accettare le dimissioni dall'incarico e, per l'effetto, di dichiarare la cessazione della dott.ssa Sara CAPORILLI RAZZA dall'ufficio di consigliere onorario della Sezione per i minorenni della Corte di Appello di ROMA.

7) - **60/CP/2016** - Dott. Christian PEPI, giudice onorario del Tribunale per i minorenni di ANCONA.

Dimissioni dall'incarico.

(relatore Consigliere BALDUZZI)

Il Consiglio,

- letta la nota in data 12 ottobre 2016 con la quale il dott. Christian PEPI, giudice onorario del Tribunale per i minorenni di Ancona, rassegna le dimissioni dall'incarico;

- visti gli artt. 8, punto 1, lett. b), e 9, punto 2, della circolare C.S.M. P-3057/2013 del 14 febbraio 2013, come modificata dalla circolare P-7226/2013 del 12 aprile 2013;

d e l i b e r a

di accettare le dimissioni dall'incarico e, per l'effetto, di dichiarare la cessazione del dott. Christian PEPI dall'ufficio di giudice onorario del Tribunale per i minorenni di ANCONA.

8) - **63/CP/2016** - Dott.ssa Tiziana CATALANO, consigliere onorario della Sezione per i minorenni della Corte di Appello di REGGIO CALABRIA.

Dimissioni dall'incarico.

(relatore Consigliere BALDUZZI)

Il Consiglio,

- letta la nota, pervenuta in data 20 ottobre 2016, con la quale la dott.ssa Tiziana CATALANO, consigliere onorario della Sezione per i minorenni della Corte di appello di Reggio Calabria, rassegna le dimissioni dall'incarico;

- visti gli artt. 8, punto 1, lett. b), e 9, punto 2, della circolare C.S.M. P-3057/2013 del 14 febbraio 2013, come modificata dalla circolare P-7226/2013 del 12 aprile 2013;

d e l i b e r a

di accettare le dimissioni dall'incarico e, per l'effetto, di dichiarare la cessazione della dott.ssa Tiziana CATALANO dall'ufficio di consigliere onorario della Sezione per i minorenni della Corte di Appello di REGGIO CALABRIA.

9) - **68/CP/2016** - Dott. Gaetano MORRONE, giudice onorario del Tribunale per i minorenni di NAPOLI.

Dimissioni dall'incarico.

(relatore Consigliere FORCINITI)

Il Consiglio,

- letta la nota in data 12 settembre 2016 con la quale il dott. Gaetano MORRONE, giudice onorario del Tribunale per i minorenni di Napoli, rassegna le dimissioni dall'incarico;

- visti gli artt. 8, punto 1, lett. b), e 9, punto 2, della circolare C.S.M. P-3057/2013 del 14 febbraio 2013, come modificata dalla circolare P-7226/2013 del 12 aprile 2013;

d e l i b e r a

di accettare le dimissioni dall'incarico e, per l'effetto, di dichiarare la cessazione del dott. Gaetano MORRONE dall'ufficio di giudice onorario del Tribunale per i minorenni di NAPOLI.

10) - **69/CP/2016** - Dott.ssa Fabiana MONTELLA, giudice onorario del Tribunale per i minorenni di NAPOLI.

Dimissioni dall'incarico.

(relatore Consigliere FORCINITI)

Il Consiglio,

- letta la nota in data 27 settembre 2016 con la quale il dott.ssa Fabiana MONTELLA, giudice onorario del Tribunale per i minorenni di Napoli, rassegna le dimissioni dall'incarico;
- visti gli artt. 8, punto 1, lett. b), e 9, punto 2, della circolare C.S.M. P-3057/2013 del 14 febbraio 2013, come modificata dalla circolare P-7226/2013 del 12 aprile 2013;

d e l i b e r a

di accettare le dimissioni dall'incarico e, per l'effetto, di dichiarare la cessazione della dott.ssa Fabiana MONTELLA dall'ufficio di giudice onorario del Tribunale per i minorenni di NAPOLI.

11) - **64/CP/2016** - Dott. Alessandro NEROZZI, giudice onorario del Tribunale per i minorenni di BOLOGNA.

Dimissioni dall'incarico.

(relatore Consigliere MORGIGNI)

Il Consiglio,

- letta la nota in data 6 luglio 2016 con la quale il dott. Alessandro NEROZZI, giudice onorario del Tribunale per i minorenni di Bologna, rassegna le dimissioni dall'incarico;
- visti gli artt. 8, punto 1, lett. b), e 9, punto 2, della circolare C.S.M. P-3057/2013 del 14 febbraio 2013, come modificata dalla circolare P-7226/2013 del 12 aprile 2013;

d e l i b e r a

di accettare le dimissioni dall'incarico e, per l'effetto, di dichiarare la cessazione del dott. Alessandro NEROZZI dall'ufficio di giudice onorario del Tribunale per i minorenni di BOLOGNA.

GIUDICI ONORARI DI TRIBUNALE

12) - **649/GT/2016** - Dott. Stefano OLIVERIO, giudice onorario del Tribunale ordinario di LAGONEGRO.

Dimissioni dall'incarico.

(relatore Consigliere ZANETTIN)

Il Consiglio,

- letta la nota, in data 26 ottobre 2016, con la quale il dott. Stefano OLIVERIO, giudice onorario del Tribunale ordinario di Lagonegro, rassegna le dimissioni dall'incarico;
- visto l'art. 42 sexies, primo comma, lettera c), del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario);
- visto l'art. 14, punto 1, lett. c), della circolare C.S.M. P-793 del 13 gennaio 2016;

d e l i b e r a

di accettare le dimissioni dall'incarico e, per l'effetto, di dichiarare la cessazione del dott. Stefano OLIVERIO dall'ufficio di giudice onorario del Tribunale ordinario di LAGONEGRO.

13) - **652/GT/2016** - Dott.ssa Anna Maria DI GIACOMO, giudice onorario del Tribunale ordinario di VELLETRI.

Nota pervenuta in data 2 agosto 2016 del Presidente del Tribunale ordinario di Velletri con la quale si comunica che il suddetto magistrato onorario non ha presentato istanza di conferma nell'incarico ai sensi del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92.

(relatore Consigliere ZANETTIN)

Il Consiglio,

- letta la nota pervenuta in data 2 agosto 2016 del Presidente del Tribunale ordinario di Velletri con la quale si comunica che la dott.ssa Anna Maria DI GIACOMO, giudice onorario del Tribunale ordinario di Velletri, non ha presentato istanza di conferma nell'incarico entro i termini previsti dall'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92;
- visto il decreto legislativo del 31 maggio 2016, n. 92, recante “Disciplina della Sezione autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma

nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari in servizio.”;

- considerato che il citato decreto legislativo prevede all'art. 1, comma 1, che, fra gli altri, i giudici onorari in servizio “possono essere confermati nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, se ritenuti idonei secondo quanto disposto dall'art. 2.”;

- rilevato altresì che l'art. 2 del medesimo decreto legislativo stabilisce espressamente, al comma 1, che “La domanda di conferma è presentata a pena d'inammissibilità, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto ...”; e, al comma 9, che “I magistrati onorari rimangono in servizio fino alla definizione della procedura di conferma...”;

- ritenuto pertanto che la dott.ssa Anna Maria DI GIACOMO, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, è cessata dall'incarico di giudice onorario del Tribunale ordinario di Velletri, non avendo presentato nei termini previsti, a pena di inammissibilità, la domanda di conferma nell'incarico;

d e l i b e r a

di dichiarare la cessazione della dott.ssa Anna Maria DI GIACOMO dall'incarico di giudice onorario del Tribunale ordinario di VELLETRI.

14) - **654/GT/2016** - Dott.ssa Silvia AMATI, giudice onorario del Tribunale ordinario di VELLETRI.

Nota pervenuta in data 2 agosto 2016 del Presidente del Tribunale ordinario di Velletri con la quale si comunica che il suddetto magistrato onorario non ha presentato istanza di conferma nell'incarico ai sensi del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92.

(relatore Consigliere ZANETTIN)

Il Consiglio,

- letta la nota pervenuta in data 2 agosto 2016 del Presidente del Tribunale ordinario di Velletri con la quale si comunica che la dott.ssa Silvia AMATI, giudice onorario del Tribunale ordinario di Velletri, non ha presentato istanza di conferma nell'incarico entro i termini previsti dall'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92;

- visto il decreto legislativo del 31 maggio 2016, n. 92, recante “Disciplina della Sezione autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari in servizio.”;

- considerato che il citato decreto legislativo prevede all'art. 1, comma 1, che, fra gli altri, i giudici onorari in servizio “possono essere confermati nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, se ritenuti idonei secondo quanto disposto dall'art. 2.”;
- rilevato altresì che l'art. 2 del medesimo decreto legislativo stabilisce espressamente, al comma 1, che “La domanda di conferma è presentata a pena d'inammissibilità, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto ...”; e, al comma 9, che “I magistrati onorari rimangono in servizio fino alla definizione della procedura di conferma...”;
- ritenuto pertanto che la dott.ssa Silvia AMATI, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, è cessata dall'incarico di giudice onorario del Tribunale ordinario di Velletri, non avendo presentato nei termini previsti, a pena di inammissibilità, la domanda di conferma nell'incarico;

d e l i b e r a

di dichiarare la cessazione della dott.ssa Silvia AMATI dall'incarico di giudice onorario del Tribunale ordinario di VELLETRI.

15) - **658/GT/2016** - Dott. Andrea MANZON, giudice onorario del Tribunale ordinario di TREVISO.

Nota pervenuta in data 23 agosto 2016 del Presidente del Tribunale ordinario di Treviso con la quale si comunica che il suddetto magistrato onorario non ha presentato istanza di conferma nell'incarico ai sensi del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92.

(relatore Consigliere ZANETTIN)

Il Consiglio,

- letta la nota pervenuta in data 23 agosto 2016 del Presidente del Tribunale ordinario di Treviso con la quale si comunica che il dott. Andrea MANZON, giudice onorario del Tribunale ordinario di Treviso, non ha presentato istanza di conferma nell'incarico entro i termini previsti dall'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92;
- visto il decreto legislativo del 31 maggio 2016, n. 92, recante “Disciplina della Sezione autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari in servizio.”;

- considerato che il citato decreto legislativo prevede all'art. 1, comma 1, che, fra gli altri, i giudici onorari in servizio “possono essere confermati nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, se ritenuti idonei secondo quanto disposto dall'art. 2.”;
- rilevato altresì che l'art. 2 del medesimo decreto legislativo stabilisce espressamente, al comma 1, che “La domanda di conferma è presentata a pena d'inammissibilità, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto ...”; e, al comma 9, che “I magistrati onorari rimangono in servizio fino alla definizione della procedura di conferma...”;
- ritenuto pertanto che il dott. Andrea MANZON, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, è cessato dall'incarico di giudice onorario del Tribunale ordinario di Treviso, non avendo presentato nei termini previsti, a pena di inammissibilità, la domanda di conferma nell'incarico;

d e l i b e r a

di dichiarare la cessazione del dott. Andrea MANZON dall'incarico di giudice onorario del Tribunale ordinario di TREVISO.

16) - **645/GT/2016** - Dott. Antonio GIORDANO, giudice onorario del Tribunale ordinario di CUNEO.

Dimissioni dall'incarico.

(relatore Consigliere BALDUZZI)

Il Consiglio,

- letta la nota, in data 19 ottobre 2016, con la quale il dott. Antonio GIORDANO, giudice onorario del Tribunale ordinario di Cuneo, rassegna le dimissioni dall'incarico;
- visto l'art. 42 sexies, primo comma, lettera c), del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario);
- visto l'art. 14, punto 1, lett. c), della circolare C.S.M. P-793 del 13 gennaio 2016;

d e l i b e r a

di accettare le dimissioni dall'incarico e, per l'effetto, di dichiarare la cessazione del dott. Antonio GIORDANO dall'ufficio di giudice onorario del Tribunale ordinario di CUNEO.

17) - **660/GT/2016** - Dott.ssa Maria SPADARO, giudice onorario del Tribunale ordinario di LOCRI.

Nota pervenuta in data 25 ottobre 2016 del Presidente del Tribunale ordinario di Locri con la quale si comunica che il suddetto magistrato onorario non ha presentato istanza di conferma nell'incarico ai sensi del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92.

(relatore Consigliere BALDUZZI)

Il Consiglio,

- letta la nota pervenuta in data 25 ottobre 2016 del Presidente del Tribunale ordinario di Locri con la quale si comunica che la dott.ssa Maria SPADARO, giudice onorario del Tribunale ordinario di Locri, non ha presentato istanza di conferma nell'incarico entro i termini previsti dall'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92;
- visto il decreto legislativo del 31 maggio 2016, n. 92, recante “Disciplina della Sezione autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari in servizio.”;
- considerato che il citato decreto legislativo prevede all'art. 1, comma 1, che, fra gli altri, i giudici onorari in servizio “possono essere confermati nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, se ritenuti idonei secondo quanto disposto dall'art. 2.”;
- rilevato altresì che l'art. 2 del medesimo decreto legislativo stabilisce espressamente, al comma 1, che “La domanda di conferma è presentata a pena d'inammissibilità, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto ...”; e, al comma 9, che “I magistrati onorari rimangono in servizio fino alla definizione della procedura di conferma...”;
- ritenuto pertanto che la dott.ssa Maria SPADARO, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, è cessata dall'incarico di giudice onorario del Tribunale ordinario di Locri, non avendo presentato nei termini previsti, a pena di inammissibilità, la domanda di conferma nell'incarico;

d e l i b e r a

di dichiarare la cessazione della dott.ssa Maria SPADARO dall'incarico di giudice onorario del Tribunale ordinario di LOCRI.

18) - **646/GT/2016** - Dott. Bruno BILOTTA, giudice onorario del Tribunale ordinario di MILANO.

Nota pervenuta in data 5 settembre 2016 del Presidente del Tribunale ordinario di Milano con la quale si comunica che il suddetto magistrato onorario non ha presentato istanza di conferma nell'incarico ai sensi del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92.

(relatore Consigliere PONTECORVO)

Il Consiglio,

- letta la nota pervenuta in data 5 settembre 2016 del Presidente del Tribunale ordinario di Milano con la quale si comunica che il dott. Bruno BILOTTA, giudice onorario del Tribunale ordinario di Milano, non ha presentato istanza di conferma nell'incarico entro i termini previsti dall'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92;
- visto il decreto legislativo del 31 maggio 2016, n. 92, recante “Disciplina della Sezione autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari in servizio.”;
- considerato che il citato decreto legislativo prevede all'art. 1, comma 1, che, fra gli altri, i giudici onorari in servizio “possono essere confermati nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, se ritenuti idonei secondo quanto disposto dall'art. 2.”;
- rilevato altresì che l'art. 2 del medesimo decreto legislativo stabilisce espressamente, al comma 1, che “La domanda di conferma è presentata a pena d'inammissibilità, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto ...”; e, al comma 9, che “I magistrati onorari rimangono in servizio fino alla definizione della procedura di conferma...”;
- ritenuto pertanto che il dott. Bruno BILOTTA, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, è cessato dall'incarico di giudice onorario del Tribunale ordinario di Milano, non avendo presentato nei termini previsti, a pena di inammissibilità, la domanda di conferma nell'incarico;

d e l i b e r a

di dichiarare la cessazione del dott. Bruno BILOTTA dall'incarico di giudice onorario del Tribunale ordinario di MILANO.

19) - **647/GT/2016** - Dott.ssa Mara FANCIANO, giudice onorario del Tribunale ordinario di MILANO.

Nota pervenuta in data 5 settembre 2016 del Presidente del Tribunale ordinario di Milano con la quale si comunica che il suddetto magistrato onorario non ha presentato istanza di conferma nell'incarico ai sensi del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92.

(relatore Consigliere PONTECORVO)

Il Consiglio,

- letta la nota pervenuta in data 5 settembre 2016 del Presidente del Tribunale ordinario di Milano con la quale si comunica che la dott.ssa Mara FANCIANO, giudice onorario del Tribunale ordinario di Milano, non ha presentato istanza di conferma nell'incarico entro i termini previsti dall'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92;
- visto il decreto legislativo del 31 maggio 2016, n. 92, recante “Disciplina della Sezione autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari in servizio.”;
- considerato che il citato decreto legislativo prevede all'art. 1, comma 1, che, fra gli altri, i giudici onorari in servizio “possono essere confermati nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, se ritenuti idonei secondo quanto disposto dall'art. 2.”;
- rilevato altresì che l'art. 2 del medesimo decreto legislativo stabilisce espressamente, al comma 1, che “La domanda di conferma è presentata a pena d'inammissibilità, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto ...”; e, al comma 9, che “I magistrati onorari rimangono in servizio fino alla definizione della procedura di conferma...”;
- ritenuto pertanto che la dott.ssa Mara FANCIANO, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, è cessata dall'incarico di giudice onorario del Tribunale ordinario di Milano, non avendo presentato nei termini previsti, a pena di inammissibilità, la domanda di conferma nell'incarico;

d e l i b e r a

di dichiarare la cessazione della dott.ssa Mara FANCIANO dall'incarico di giudice onorario del Tribunale ordinario di MILANO.

20) - **659/GT/2016** - Dott. Maurizio AMERELLI, giudice onorario del Tribunale ordinario di PAVIA.

Nota pervenuta in data 29 agosto 2016 del Presidente del Tribunale ordinario di Pavia con la quale si comunica che il suddetto magistrato onorario non ha presentato istanza di conferma nell'incarico ai sensi del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92.

(relatore Consigliere PONTECORVO)

Il Consiglio,

- letta la nota pervenuta in data 29 agosto 2016 del Presidente del Tribunale ordinario di Pavia con la quale si comunica che il dott. Maurizio AMERELLI, giudice onorario del Tribunale ordinario di Pavia, non ha presentato istanza di conferma nell'incarico entro i termini previsti dall'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92;
- visto il decreto legislativo del 31 maggio 2016, n. 92, recante “Disciplina della Sezione autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari in servizio.”;
- considerato che il citato decreto legislativo prevede all'art. 1, comma 1, che, fra gli altri, i giudici onorari in servizio “possono essere confermati nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, se ritenuti idonei secondo quanto disposto dall'art. 2.”;
- rilevato altresì che l'art. 2 del medesimo decreto legislativo stabilisce espressamente, al comma 1, che “La domanda di conferma è presentata a pena d'inammissibilità, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto ...”; e, al comma 9, che “I magistrati onorari rimangono in servizio fino alla definizione della procedura di conferma...”;
- ritenuto pertanto che il dott. Maurizio AMERELLI, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, è cessato dall'incarico di giudice onorario del Tribunale ordinario di Pavia, non avendo presentato nei termini previsti, a pena di inammissibilità, la domanda di conferma nell'incarico;

d e l i b e r a

di dichiarare la cessazione del dott. Maurizio AMERELLI dall'incarico di giudice onorario del Tribunale ordinario di PAVIA.

21) - **604/GT/2016** - Dott.ssa Immacolata MOIO, giudice onorario del Tribunale ordinario di NAPOLI.

Nota pervenuta in data 13 settembre 2016 del Presidente del Tribunale ordinario di Napoli con la quale si comunica che il suddetto magistrato onorario non ha presentato istanza di conferma nell'incarico ai sensi del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92.

(relatore Consigliere FORCINITI)

Il Consiglio,

- letta la nota pervenuta in data 13 settembre 2016 del Presidente del Tribunale ordinario di Napoli con la quale si comunica che la dott.ssa Immacolata MOIO, giudice onorario del Tribunale ordinario di Napoli, non ha presentato istanza di conferma nell'incarico entro i termini previsti dell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92;
- visto il decreto legislativo del 31 maggio 2016, n. 92, recante “Disciplina della Sezione autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari in servizio.”;
- considerato che il citato decreto legislativo prevede all'art. 1, comma 1, che, fra gli altri, i giudici onorari in servizio “possono essere confermati nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, se ritenuti idonei secondo quanto disposto dall'art. 2.”;
- rilevato altresì che l'art. 2 del medesimo decreto legislativo stabilisce espressamente, al comma 1, che “La domanda di conferma è presentata a pena d'inammissibilità, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto ...”; e, al comma 9, che “I magistrati onorari rimangono in servizio fino alla definizione della procedura di conferma...”;
- ritenuto pertanto che la dott.ssa Immacolata MOIO, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, è cessata dall'incarico di giudice onorario del Tribunale ordinario di Napoli, non avendo presentato nei termini previsti, a pena d'inammissibilità, la domanda di conferma nell'incarico;

d e l i b e r a

di dichiarare la cessazione della dott.ssa Immacolata MOIO dall'incarico di giudice onorario del Tribunale ordinario di NAPOLI.

22) - **605/GT/2016** - Dott.ssa Alessandra MONGILLO, giudice onorario del Tribunale ordinario di NAPOLI.

Nota pervenuta in data 13 settembre 2016 del Presidente del Tribunale ordinario di Napoli con la quale si comunica che il suddetto magistrato onorario non ha presentato istanza di conferma nell'incarico ai sensi del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92.

(relatore Consigliere FORCINITI)

Il Consiglio,

- letta la nota pervenuta in data 13 settembre 2016 del Presidente del Tribunale ordinario di Napoli con la quale si comunica che la dott.ssa Alessandra MONGILLO, giudice onorario del Tribunale ordinario di Napoli, non ha presentato istanza di conferma nell'incarico entro i termini previsti dell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92;
- visto il decreto legislativo del 31 maggio 2016, n. 92, recante “Disciplina della Sezione autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari in servizio.”;
- considerato che il citato decreto legislativo prevede all'art. 1, comma 1, che, fra gli altri, i giudici onorari in servizio “possono essere confermati nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, se ritenuti idonei secondo quanto disposto dall'art. 2.”;
- rilevato altresì che l'art. 2 del medesimo decreto legislativo stabilisce espressamente, al comma 1, che “La domanda di conferma è presentata a pena d'inammissibilità, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto ...”; e, al comma 9, che “I magistrati onorari rimangono in servizio fino alla definizione della procedura di conferma...”;
- ritenuto pertanto che la dott.ssa Alessandra MONGILLO, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, è cessata dall'incarico di giudice onorario del Tribunale ordinario di Napoli, non avendo presentato nei termini previsti, a pena d'inammissibilità, la domanda di conferma nell'incarico;

d e l i b e r a

di dichiarare la cessazione della dott.ssa Alessandra MONGILLO dall'incarico di giudice onorario del Tribunale ordinario di NAPOLI.

23) - **606/GT/2016** - Dott. Camillo IOVINO, giudice onorario del Tribunale ordinario di NAPOLI.

Nota pervenuta in data 13 settembre 2016 del Presidente del Tribunale ordinario di Napoli con la quale si comunica che il suddetto magistrato onorario non ha presentato istanza di conferma nell'incarico ai sensi del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92.

(relatore Consigliere FORCINITI)

Il Consiglio,

- letta la nota pervenuta in data 13 settembre 2016 del Presidente del Tribunale ordinario di Napoli con la quale si comunica che il dott. Camillo IOVINO, giudice onorario del Tribunale ordinario di Napoli, non ha presentato istanza di conferma nell'incarico entro i termini previsti dell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92;
- visto il decreto legislativo del 31 maggio 2016, n. 92, recante “Disciplina della Sezione autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari in servizio.”;
- considerato che il citato decreto legislativo prevede all'art. 1, comma 1, che, fra gli altri, i giudici onorari in servizio “possono essere confermati nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, se ritenuti idonei secondo quanto disposto dall'art. 2.”;
- rilevato altresì che l'art. 2 del medesimo decreto legislativo stabilisce espressamente, al comma 1, che “La domanda di conferma è presentata a pena d'inammissibilità, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto ...”; e, al comma 9, che “I magistrati onorari rimangono in servizio fino alla definizione della procedura di conferma...”;
- ritenuto pertanto che il dott. Camillo IOVINO, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, è cessato dall'incarico di giudice onorario del Tribunale ordinario di Napoli, non avendo presentato nei termini previsti, a pena d'inammissibilità, la domanda di conferma nell'incarico;

d e l i b e r a

di dichiarare la cessazione del dott. Camillo IOVINO dall'incarico di giudice onorario del Tribunale ordinario di NAPOLI.

24) - **670/GT/2016** - Dott. Sergio LONGHI, giudice onorario del Tribunale ordinario di SALERNO.

Dimissioni dall'incarico.

(relatore Consigliere FORCINITI)

Il Consiglio,

- letta la nota in data 26 ottobre 2016 con la quale il dott. Sergio LONGHI, giudice onorario del Tribunale ordinario di Salerno, rassegna le dimissioni dall'incarico;
- visto l'art. 42 sexies, primo comma, lettera c), del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario);
- visto l'art. 14, punto 1, lett. c), della circolare C.S.M. P-793 del 13 gennaio 2016;

d e l i b e r a

di accettare le dimissioni dall'incarico e, per l'effetto, di dichiarare la cessazione del dott. Sergio LONGHI dall'ufficio di giudice onorario del Tribunale ordinario di SALERNO.

25) - **648/GT/2016** - Dott.ssa Elena POZZOLI, giudice onorario del Tribunale ordinario di PARMA.

Dimissioni dall'incarico.

(relatore Consigliere MORGIGNI)

Il Consiglio,

- letta la nota, in data 20 ottobre 2016, con la quale la dott.ssa Elena POZZOLI, giudice onorario del Tribunale ordinario di Parma, rassegna le dimissioni dall'incarico;
- visto l'art. 42 sexies, primo comma, lettera c), del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario);
- visto l'art. 14, punto 1, lett. c), della circolare C.S.M. P-793 del 13 gennaio 2016;

d e l i b e r a

di accettare le dimissioni dall'incarico e, per l'effetto, di dichiarare la cessazione della dott.ssa Elena POZZOLI dall'ufficio di giudice onorario del Tribunale ordinario di PARMA.

26) - **650/GT/2016** - Dott.ssa Amalia RONCHI, giudice onorario del Tribunale ordinario di MODENA.

Nota pervenuta in data 21 settembre 2016 del Presidente del Tribunale ordinario di Modena con la quale si comunica che il suddetto magistrato onorario non ha presentato istanza di conferma nell'incarico ai sensi del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92.

(relatore Consigliere MORGIGNI)

Il Consiglio,

- letta la nota pervenuta in data 21 settembre 2016 del Presidente del Tribunale ordinario di Modena con la quale si comunica che la dott.ssa Amalia RONCHI, giudice onorario del Tribunale ordinario di Modena, non ha presentato istanza di conferma nell'incarico entro i termini previsti dall'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92;
- visto il decreto legislativo del 31 maggio 2016, n. 92, recante “Disciplina della Sezione autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari in servizio.”;
- considerato che il citato decreto legislativo prevede all'art. 1, comma 1, che, fra gli altri, i giudici onorari in servizio “possono essere confermati nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, se ritenuti idonei secondo quanto disposto dall'art. 2.”;
- rilevato altresì che l'art. 2 del medesimo decreto legislativo stabilisce espressamente, al comma 1, che “La domanda di conferma è presentata a pena d'inammissibilità, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto ...”; e, al comma 9, che “I magistrati onorari rimangono in servizio fino alla definizione della procedura di conferma...”;
- ritenuto pertanto che la dott.ssa Amalia RONCHI, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, è cessata dall'incarico di giudice onorario del Tribunale ordinario di Modena, non avendo presentato nei termini previsti, a pena di inammissibilità, la domanda di conferma nell'incarico;

d e l i b e r a

di dichiarare la cessazione della dott.ssa Amalia RONCHI dall'incarico di giudice onorario del Tribunale ordinario di MODENA.

27) - **655/GT/2016** - Dott.ssa Emanuela GENTILEZZA, giudice onorario del Tribunale ordinario di CHIETI.

Nota pervenuta in data 9 agosto 2016 del Presidente del Tribunale ordinario di Chieti con la quale si comunica che il suddetto magistrato onorario non ha presentato istanza di conferma nell'incarico ai sensi del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92.

(relatore Consigliere MORGIGNI)

Il Consiglio,

- letta la nota pervenuta in data 9 agosto 2016 del Presidente del Tribunale ordinario di Chieti con la quale si comunica che la dott.ssa Emanuela GENTILEZZA, giudice onorario del Tribunale ordinario di Chieti, non ha presentato istanza di conferma nell'incarico entro i termini previsti dall'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92;
- visto il decreto legislativo del 31 maggio 2016, n. 92, recante “Disciplina della Sezione autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari in servizio.”;
- considerato che il citato decreto legislativo prevede all'art. 1, comma 1, che, fra gli altri, i giudici onorari in servizio “possono essere confermati nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, se ritenuti idonei secondo quanto disposto dall'art. 2.”;
- rilevato altresì che l'art. 2 del medesimo decreto legislativo stabilisce espressamente, al comma 1, che “La domanda di conferma è presentata a pena d'inammissibilità, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto ...”; e, al comma 9, che “I magistrati onorari rimangono in servizio fino alla definizione della procedura di conferma...”;
- ritenuto pertanto che la dott.ssa Emanuela GENTILEZZA, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, è cessata dall'incarico di giudice onorario del Tribunale ordinario di Chieti, non avendo presentato nei termini previsti, a pena di inammissibilità, la domanda di conferma nell'incarico;

d e l i b e r a

di dichiarare la cessazione della dott.ssa Emanuela GENTILEZZA dall'incarico di giudice onorario del Tribunale ordinario di CHIETI.

28) - **656/GT/2016** - Dott. Modestino Riccardo NAPOLITANO, giudice onorario del Tribunale ordinario di CHIETI.

Nota pervenuta in data 9 agosto 2016 del Presidente del Tribunale ordinario di Chieti con la quale si comunica che il suddetto magistrato onorario non ha presentato istanza di conferma nell'incarico ai sensi del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92.

(relatore Consigliere MORGIGNI)

Il Consiglio,

- letta la nota pervenuta in data 9 agosto 2016 del Presidente del Tribunale ordinario di Chieti con la quale si comunica che il dott. Modestino Riccardo NAPOLITANO, giudice onorario

del Tribunale ordinario di Chieti, non ha presentato istanza di conferma nell'incarico entro i termini previsti dall'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92;

- visto il decreto legislativo del 31 maggio 2016, n. 92, recante “Disciplina della Sezione autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari in servizio.”;

- considerato che il citato decreto legislativo prevede all'art. 1, comma 1, che, fra gli altri, i giudici onorari in servizio “possono essere confermati nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, se ritenuti idonei secondo quanto disposto dall'art. 2.”;

- rilevato altresì che l'art. 2 del medesimo decreto legislativo stabilisce espressamente, al comma 1, che “La domanda di conferma è presentata a pena d'inammissibilità, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto ...”; e, al comma 9, che “I magistrati onorari rimangono in servizio fino alla definizione della procedura di conferma...”;

- ritenuto pertanto che il dott. Modestino Riccardo NAPOLITANO, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, è cessato dall'incarico di giudice onorario del Tribunale ordinario di Chieti, non avendo presentato nei termini previsti, a pena di inammissibilità, la domanda di conferma nell'incarico;

d e l i b e r a

di dichiarare la cessazione del dott. Modestino Riccardo NAPOLITANO dall'incarico di giudice onorario del Tribunale ordinario di CHIETI.

29) - **657/GT/2016** - Dott.ssa Annalina PIERRO, giudice onorario del Tribunale ordinario di CHIETI.

Nota pervenuta in data 9 agosto 2016 del Presidente del Tribunale ordinario di Chieti con la quale si comunica che il suddetto magistrato onorario non ha presentato istanza di conferma nell'incarico ai sensi del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92.

(relatore Consigliere MORGIGNI)

Il Consiglio,

- letta la nota pervenuta in data 9 agosto 2016 del Presidente del Tribunale ordinario di Chieti con la quale si comunica che la dott.ssa Annalina PIERRO, giudice onorario del Tribunale ordinario di Chieti, non ha presentato istanza di conferma nell'incarico entro i termini previsti dall'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92;

- visto il decreto legislativo del 31 maggio 2016, n. 92, recante “Disciplina della Sezione autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari in servizio.”;
- considerato che il citato decreto legislativo prevede all'art. 1, comma 1, che, fra gli altri, i giudici onorari in servizio “possono essere confermati nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, se ritenuti idonei secondo quanto disposto dall'art. 2.”;
- rilevato altresì che l'art. 2 del medesimo decreto legislativo stabilisce espressamente, al comma 1, che “La domanda di conferma è presentata a pena d'inammissibilità, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto ...”; e, al comma 9, che “I magistrati onorari rimangono in servizio fino alla definizione della procedura di conferma...”;
- ritenuto pertanto che la dott.ssa Annalina PIERRO, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, è cessata dall'incarico di giudice onorario del Tribunale ordinario di Chieti, non avendo presentato nei termini previsti, a pena di inammissibilità, la domanda di conferma nell'incarico;

d e l i b e r a

di dichiarare la cessazione della dott.ssa Annalina PIERRO dall'incarico di giudice onorario del Tribunale ordinario di CHIETI.

30) - **671/GT/2016** - Dott.ssa Gabriella LA TORRE, giudice onorario del Tribunale ordinario di PISA.

Dimissioni dall'incarico.

(relatore Consigliere MORGIGNI)

Il Consiglio,

- letta la nota, in data 28 ottobre 2016, con la quale la dott.ssa Gabriella LA TORRE, giudice onorario del Tribunale ordinario di Pisa, rassegna le dimissioni dall'incarico;
- visto l'art. 42 sexies, primo comma, lettera c), del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario);
- visto l'art. 14, punto 1, lett. c), della circolare C.S.M. P-793 del 13 gennaio 2016;

d e l i b e r a

di accettare le dimissioni dall'incarico e, per l'effetto, di dichiarare la cessazione della dott.ssa Gabriella LA TORRE dall'ufficio di giudice onorario del Tribunale ordinario di PISA.

GIUDICI AUSILIARI DI CORTE DI APPELLO

31) - **69/AC/2016** - Dott. Maurizio BONOFIGLIO, giudice ausiliario della Corte di Appello SALERNO.

Dimissioni dall'incarico.

(relatore Consigliere FORCINITI)

Il Consiglio,

- letta la nota in data 20 ottobre 2016 con la quale il dott. Maurizio BONOFIGLIO, giudice ausiliario della Corte di Appello di Salerno, rassegna le dimissioni dall'incarico;

- visto l'art. 71, commi 1 e 5, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;

- visto l'art. 14, punto 1, lettera c), della circolare consiliare Prot. P-17202/2014 del 24 ottobre 2014;

d e l i b e r a

di accettare le dimissioni dall'incarico e, per l'effetto, di dichiarare la cessazione del dott. Maurizio BONOFIGLIO dall'ufficio di giudice ausiliario della Corte di Appello di SALERNO.

32) - **70/AC/2016** - Dott. Vito CALABRESE, giudice ausiliario della Corte di Appello FIRENZE.

Dimissioni dall'incarico.

(relatore Consigliere MORGIGNI)

Il Consiglio,

- letta la nota in data 2 novembre 2016 con la quale il dott. Vito CALABRESE, giudice ausiliario della Corte di Appello di Firenze, rassegna le dimissioni dall'incarico;

- visto l'art. 71, commi 1 e 5, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;

- visto l'art. 14, punto 1, lettera c), della circolare consiliare Prot. P-17202/2014 del 24 ottobre 2014;

d e l i b e r a

di accettare le dimissioni dall'incarico e, per l'effetto, di dichiarare la cessazione del dott. Vito CALABRESE dall'ufficio di giudice ausiliario della Corte di Appello di FIRENZE.

VICE PROCURATORI ONORARI

33) - **210/VP/2016** - Dott. Pietro GUERRERA, vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di MESSINA.

Dimissioni dall'incarico.

(relatore Consigliere CLIVIO)

Il Consiglio,

- letta la nota, presentata in data 11 ottobre 2016, con la quale il dott. Pietro GUERRERA, vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Messina, rassegna le dimissioni dall'incarico;

- visto l'art. 42 sexies, primo comma, lettera c), e 71, secondo comma, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario);

- visto l'art. 14, punto 1, lettera c), della circolare C.S.M. P-792 del 13 gennaio 2016;

d e l i b e r a

di accettare le dimissioni dall'incarico e, per l'effetto, di dichiarare la cessazione del dott. Pietro GUERRERA dall'ufficio di vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di MESSINA.

34) - **214/VP/2016** - Dott. Tommaso SCANIO, vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale di PALERMO.

Nota pervenuta in data 4 ottobre 2016 del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Palermo con la quale si comunica che il suddetto magistrato onorario non ha presentato istanza di conferma nell'incarico ai sensi del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92.

(relatore Consigliere CLIVIO)

Il Consiglio,

- letta la nota pervenuta in data 4 ottobre 2016 del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Palermo con la quale si comunica che il dott. Tommaso SCANIO, vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, non ha

presentato istanza di conferma nell'incarico entro i termini previsti dell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92;

- visto il decreto legislativo del 31 maggio 2016, n. 92 recante: “Disciplina della Sezione autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari in servizio.”;

- considerato che il citato decreto legislativo prevede all'art. 1, comma 1, che, fra gli altri, i vice procuratori onorari in servizio “possono essere confermati nell'incarico per un primo mandato di durata quadriennale, se ritenuti idonei secondo quanto disposto dall'articolo 2.”;

- rilevato altresì che l'art. 2 del medesimo decreto legislativo stabilisce espressamente, al comma 1, che “La domanda di conferma è presentata a pena d'inammissibilità, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto ...” e, al comma 9, che “I magistrati onorari rimangono in servizio fino alla definizione della procedura di conferma...”;

- ritenuto pertanto che il dott. Tommaso SCANIO, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, è cessato dall'incarico di vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, non avendo presentato nei termini previsti, a pena d'inammissibilità, la domanda di conferma nell'incarico;

d e l i b e r a

di dichiarare la cessazione del dott. Tommaso SCANIO dall'incarico di vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale di PALERMO.

35) - **217/VP/2016** - Dott. Alberto MAURICI, vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale di PALERMO.

Nota pervenuta in data 4 ottobre 2016 del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Palermo con la quale si comunica che il suddetto magistrato onorario non ha presentato istanza di conferma nell'incarico ai sensi del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92.

(relatore Consigliere CLIVIO)

Il Consiglio,

- letta la nota pervenuta in data 4 ottobre 2016 del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Palermo con la quale si comunica che il dott. Alberto MAURICI, vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, non ha

presentato istanza di conferma nell'incarico entro i termini previsti dell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92;

- visto il decreto legislativo del 31 maggio 2016, n. 92 recante: “Disciplina della Sezione autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari in servizio.”;

- considerato che il citato decreto legislativo prevede all'art. 1, comma 1, che, fra gli altri, i vice procuratori onorari in servizio “possono essere confermati nell'incarico per un primo mandato di durata quadriennale, se ritenuti idonei secondo quanto disposto dall'articolo 2.”;

- rilevato altresì che l'art. 2 del medesimo decreto legislativo stabilisce espressamente, al comma 1, che “La domanda di conferma è presentata a pena d'inammissibilità, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto ...” e, al comma 9, che “I magistrati onorari rimangono in servizio fino alla definizione della procedura di conferma...”;

- ritenuto pertanto che il dott. Alberto MAURICI, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, è cessato dall'incarico di vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, non avendo presentato nei termini previsti, a pena d'inammissibilità, la domanda di conferma nell'incarico;

d e l i b e r a

di dichiarare la cessazione del dott. Alberto MAURICI dall'incarico di vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale di PALERMO.

36) - **218/VP/2016** - Dott. Ernesto Giuseppe LEONE, vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale di PALERMO.

Nota pervenuta in data 4 ottobre 2016 del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Palermo con la quale si comunica che il suddetto magistrato onorario non ha presentato istanza di conferma nell'incarico ai sensi del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92.

(relatore Consigliere CLIVIO)

Il Consiglio,

- letta la nota pervenuta in data 4 ottobre 2016 del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Palermo con la quale si comunica che il dott. Ernesto Giuseppe LEONE, vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale di

Palermo, non ha presentato istanza di conferma nell'incarico entro i termini previsti dell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92;

- visto il decreto legislativo del 31 maggio 2016, n. 92 recante: “Disciplina della Sezione autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari in servizio.”;

- considerato che il citato decreto legislativo prevede all'art. 1, comma 1, che, fra gli altri, i vice procuratori onorari in servizio “possono essere confermati nell'incarico per un primo mandato di durata quadriennale, se ritenuti idonei secondo quanto disposto dall'articolo 2.”;

- rilevato altresì che l'art. 2 del medesimo decreto legislativo stabilisce espressamente, al comma 1, che “La domanda di conferma è presentata a pena d'inammissibilità, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto ...” e, al comma 9, che “I magistrati onorari rimangono in servizio fino alla definizione della procedura di conferma...”;

- ritenuto pertanto che il dott. Ernesto Giuseppe LEONE, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, è cessato dall'incarico di vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, non avendo presentato nei termini previsti, a pena d'inammissibilità, la domanda di conferma nell'incarico;

d e l i b e r a

di dichiarare la cessazione del dott. Ernesto Giuseppe LEONE dall'incarico di vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale di PALERMO.

37) - **219/VP/2016** - Dott. Gioacchino GIANNOLA, vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di PALERMO.

Dimissioni dall'incarico.

(relatore Consigliere CLIVIO)

Il Consiglio,

- letta la nota, presentata in data 26 settembre 2016, con la quale il dott. Gioacchino GIANNOLA, vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Palermo, rassegna le dimissioni dall'incarico;

- visto l'art. 42 sexies, primo comma, lettera c), e 71, secondo comma, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario);

- visto l'art. 14, punto 1, lettera c), della circolare C.S.M. P-792 del 13 gennaio 2016;

d e l i b e r a

di accettare le dimissioni dall'incarico e, per l'effetto, di dichiarare la cessazione del dott. Gioacchino GIANNOLA dall'ufficio di vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di PALERMO.

38) - **209/VP/2016** - Dott. Luigi SPARLA, vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di VENEZIA.

Dimissioni dall'incarico.

(relatore Consigliere ZANETTIN)

Il Consiglio,

- letta la nota in data 30 settembre 2016 con la quale il dott. Luigi SPARLA, vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Venezia, rassegna le dimissioni dall'incarico;

- visto l'art. 42 sexies, primo comma, lettera c), e 71, secondo comma, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario);

- visto l'art. 14, punto 1, lettera c), della circolare C.S.M. P-792 del 13 gennaio 2016;

d e l i b e r a

di accettare le dimissioni dall'incarico e, per l'effetto, di dichiarare la cessazione del dott. Luigi SPARLA dall'ufficio di vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di VENEZIA.

39) - **211/VP/2016** - Dott. Massimo AMA', vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di PADOVA.

Dimissioni dall'incarico.

(relatore Consigliere ZANETTIN)

Il Consiglio,

- letta la nota, presentata in data 7 ottobre 2016, con la quale il dott. Massimo AMA', vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Padova, rassegna le dimissioni dall'incarico;

- visto l'art. 42 sexies, primo comma, lettera c), e 71, secondo comma, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario);
- visto l'art. 14, punto 1, lettera c), della circolare C.S.M. P-792 del 13 gennaio 2016;

d e l i b e r a

di accettare le dimissioni dall'incarico e, per l'effetto, di dichiarare la cessazione del dott. Massimo AMA' dall'ufficio di vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di PADOVA.

40) - **222/VP/2016** - Dott. Domenico SANNINO, vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale di POTENZA.

Nota pervenuta in data 1° settembre 2016 del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Potenza con la quale si comunica che il suddetto magistrato onorario non ha presentato istanza di conferma nell'incarico ai sensi del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92.

(relatore Consigliere ZANETTIN)

Il Consiglio,

- letta la nota pervenuta in data 1° settembre 2016 del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Potenza con la quale si comunica che il dott. Domenico SANNINO, vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Potenza, non ha presentato istanza di conferma nell'incarico entro i termini previsti dell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92;
- visto il decreto legislativo del 31 maggio 2016, n. 92 recante: “Disciplina della Sezione autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari in servizio.”;
- considerato che il citato decreto legislativo prevede all'art. 1, comma 1, che, fra gli altri, i vice procuratori onorari in servizio “possono essere confermati nell'incarico per un primo mandato di durata quadriennale, se ritenuti idonei secondo quanto disposto dall'articolo 2.”;
- rilevato altresì che l'art. 2 del medesimo decreto legislativo stabilisce espressamente, al comma 1, che “La domanda di conferma è presentata a pena d'inammissibilità, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto ...” e, al comma 9, che “I magistrati onorari rimangono in servizio fino alla definizione della procedura di conferma...”;

- ritenuto pertanto che il dott. Domenico SANNINO, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, è cessato dall'incarico di vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Potenza, non avendo presentato nei termini previsti, a pena d'inammissibilità, la domanda di conferma nell'incarico;

d e l i b e r a

di dichiarare la cessazione del dott. Domenico SANNINO dall'incarico di vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale di POTENZA.

41) - **223/VP/2016** - Dott.ssa Antonia FIORDELISI, vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale di POTENZA.

Nota pervenuta in data 1° settembre 2016 del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Potenza con la quale si comunica che il suddetto magistrato onorario non ha presentato istanza di conferma nell'incarico ai sensi del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92.

(relatore Consigliere ZANETTIN)

Il Consiglio,

- letta la nota pervenuta in data 1° settembre 2016 del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Potenza con la quale si comunica che la dott.ssa Antonia FIORDELISI, vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Potenza, non ha presentato istanza di conferma nell'incarico entro i termini previsti dell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92;

- visto il decreto legislativo del 31 maggio 2016, n. 92 recante: “Disciplina della Sezione autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari in servizio.”;

- considerato che il citato decreto legislativo prevede all'art. 1, comma 1, che, fra gli altri, i vice procuratori onorari in servizio “possono essere confermati nell'incarico per un primo mandato di durata quadriennale, se ritenuti idonei secondo quanto disposto dall'articolo 2.”;

- rilevato altresì che l'art. 2 del medesimo decreto legislativo stabilisce espressamente, al comma 1, che “La domanda di conferma è presentata a pena d'inammissibilità, entro trenta

giorni dall'entrata in vigore del presente decreto ..." e, al comma 9, che "I magistrati onorari rimangono in servizio fino alla definizione della procedura di conferma...";

- ritenuto pertanto che la dott.ssa Antonia FIORDELISI, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, è cessata dall'incarico di vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Potenza, non avendo presentato nei termini previsti, a pena d'inammissibilità, la domanda di conferma nell'incarico;

d e l i b e r a

di dichiarare la cessazione della dott.ssa Antonia FIORDELISI dall'incarico di vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale di POTENZA.

42) - **224/VP/2016** - Dott.ssa Rosalba DE BONIS, vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale di POTENZA.

Nota pervenuta in data 1° settembre 2016 del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Potenza con la quale si comunica che il suddetto magistrato onorario non ha presentato istanza di conferma nell'incarico ai sensi del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92.

(relatore Consigliere ZANETTIN)

Il Consiglio,

- letta la nota pervenuta in data 1° settembre 2016 del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Potenza con la quale si comunica che la dott.ssa Rosalba DE BONIS, vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Potenza, non ha presentato istanza di conferma nell'incarico entro i termini previsti dell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92;

- visto il decreto legislativo del 31 maggio 2016, n. 92 recante: "Disciplina della Sezione autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari in servizio.";

- considerato che il citato decreto legislativo prevede all'art. 1, comma 1, che, fra gli altri, i vice procuratori onorari in servizio "possono essere confermati nell'incarico per un primo mandato di durata quadriennale, se ritenuti idonei secondo quanto disposto dall'articolo 2.";

- rilevato altresì che l'art. 2 del medesimo decreto legislativo stabilisce espressamente, al comma 1, che “La domanda di conferma è presentata a pena d'inammissibilità, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto ...” e, al comma 9, che “I magistrati onorari rimangono in servizio fino alla definizione della procedura di conferma...”;

- ritenuto pertanto che la dott.ssa Rosalba DE BONIS, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, è cessata dall'incarico di vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Potenza, non avendo presentato nei termini previsti, a pena d'inammissibilità, la domanda di conferma nell'incarico;

d e l i b e r a

di dichiarare la cessazione della dott.ssa Rosalba DE BONIS dall'incarico di vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale di POTENZA.

43) - **238/VP/2016** - Dott.ssa Roberta ANGELERI, vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di ALESSANDRIA.

Dimissioni dall'incarico.

(relatore Consigliere BALDUZZI)

Il Consiglio,

- letta la nota in data 2 novembre 2016 con la quale la dott.ssa Roberta ANGELERI, vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Alessandria, rassegna le dimissioni dall'incarico;

- visto l'art. 42 sexies, primo comma, lettera c), e 71, secondo comma, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario);

- visto l'art. 14, punto 1, lettera c), della circolare C.S.M. P-792 del 13 gennaio 2016;

d e l i b e r a

di accettare le dimissioni dall'incarico e, per l'effetto, di dichiarare la cessazione della dott.ssa Roberta ANGELERI dall'ufficio di vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di ALESSANDRIA.

44) - **213/VP/2016** - Dott. Antonio D'ORIO, vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale di SALERNO.

Nota pervenuta in data 23 settembre 2016 del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Salerno con la quale si comunica che il suddetto magistrato onorario non ha presentato istanza di conferma nell'incarico ai sensi del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92.

(relatore Consigliere FORCINITI)

Il Consiglio,

- letta la nota pervenuta in data 23 settembre 2016 del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Salerno con la quale si comunica che il dott. Antonio D'ORIO, vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno, non ha presentato istanza di conferma nell'incarico entro i termini previsti dell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92;

- visto il decreto legislativo del 31 maggio 2016, n. 92 recante: “Disciplina della Sezione autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari in servizio.”;

- considerato che il citato decreto legislativo prevede all'art. 1, comma 1, che, fra gli altri, i vice procuratori onorari in servizio “possono essere confermati nell'incarico per un primo mandato di durata quadriennale, se ritenuti idonei secondo quanto disposto dall'articolo 2.”;

- rilevato altresì che l'art. 2 del medesimo decreto legislativo stabilisce espressamente, al comma 1, che “La domanda di conferma è presentata a pena d'inammissibilità, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto ...” e, al comma 9, che “I magistrati onorari rimangono in servizio fino alla definizione della procedura di conferma...”;

- ritenuto pertanto che il dott. Antonio D'ORIO, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, è cessato dall'incarico di vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno, non avendo presentato nei termini previsti, a pena d'inammissibilità, la domanda di conferma nell'incarico;

d e l i b e r a

di dichiarare la cessazione del dott. Antonio D'ORIO dall'incarico di vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale di SALERNO.

45) - **221/VP/2016** - Dott.ssa Donata Giorgia CAPPELLUTO, vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale di MODENA.

Nota pervenuta in data 11 agosto 2016 del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Modena con la quale si comunica che il suddetto magistrato onorario non ha presentato istanza di conferma nell'incarico ai sensi del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92.

(relatore Consigliere MORGIGNI)

Il Consiglio,

- letta la nota pervenuta in data 11 agosto 2016 del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Modena con la quale si comunica che la dott.ssa Donata Giorgia CAPPELLUTO, vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Modena, non ha presentato istanza di conferma nell'incarico entro i termini previsti dell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92;
- visto il decreto legislativo del 31 maggio 2016, n. 92 recante: “Disciplina della Sezione autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari in servizio.”;
- considerato che il citato decreto legislativo prevede all'art. 1, comma 1, che, fra gli altri, i vice procuratori onorari in servizio “possono essere confermati nell'incarico per un primo mandato di durata quadriennale, se ritenuti idonei secondo quanto disposto dall'articolo 2.”;
- rilevato altresì che l'art. 2 del medesimo decreto legislativo stabilisce espressamente, al comma 1, che “La domanda di conferma è presentata a pena d'inammissibilità, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto ...” e, al comma 9, che “I magistrati onorari rimangono in servizio fino alla definizione della procedura di conferma...”;
- ritenuto pertanto che la dott.ssa Donata Giorgia CAPPELLUTO, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, è cessata dall'incarico di vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Modena, non avendo presentato nei termini previsti, a pena d'inammissibilità, la domanda di conferma nell'incarico;

d e l i b e r a

di dichiarare la cessazione della dott.ssa Donata Giorgia CAPPELLUTO dall'incarico di vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale di MODENA.

46) - **239/VP/2016** - Dott. Giorgio GJYLAPIAN, vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di BOLOGNA.

Dimissioni dall'incarico.

(relatore Consigliere MORGIGNI)

Il Consiglio,

- letta la nota, presentata in data 9 ottobre 2016, con la quale il dott. Giorgio GJYLAPIAN, vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Bologna, rassegna le dimissioni dall'incarico;

- visto l'art. 42 sexies, primo comma, lettera c), e 71, secondo comma, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario);

- visto l'art. 14, punto 1, lettera c), della circolare C.S.M. P-792 del 13 gennaio 2016;

d e l i b e r a

di accettare le dimissioni dall'incarico e, per l'effetto, di dichiarare la cessazione del dott. Giorgio GJYLAPIAN dall'ufficio di vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di BOLOGNA.

FORMAZIONE TABELLE UFFICI DEL GIUDICE DI PACE

47) - **139/TP/2016** - Modifica delle tabelle di composizione, per il triennio 2015-2017, dell'Ufficio del Giudice di Pace di BENEVENTO (segnalazione del coordinatore f.f. n. 159/2015 dell'8 settembre 2015).

Rettifica della delibera consiliare del 12 ottobre 2016.

(relatore Consigliere FORCINITI)

Il Consiglio,

- premesso che nella seduta del 12 ottobre 2016 è stato deliberato di non approvare la proposta di variazione delle tabelle di composizione per il triennio 2015-2017 dell'Ufficio del Giudice di Pace di BENEVENTO, di cui alla segnalazione del giudice di pace coordinatore f.f. prot. 159/2015 dell'8 settembre 2015, trasmessa con nota prot. n. 6627/2016 in data 18 aprile 2016 del Presidente della Corte di Appello di Napoli;
- rilevato che nella parte motiva della predetta delibera consiliare del 12 ottobre 2016 (comunicata con nota prot. P-19469/2016 del 13 ottobre 2016) la segnalazione del giudice di pace coordinatore f.f. di Benevento, oggetto della proposta di modifica tabellare, per mero errore materiale è stata indicata in “prot. n. 159 del 3 novembre 2015”, anziché in quella “prot. 159/2015 dell'8 settembre 2015”;
- ritenuto pertanto di dover provvedere alla correzione di tale errore materiale;

d e l i b e r a

di rettificare la delibera consiliare del 12 ottobre 2016 (prot. CSM n. P-19469/2016 del 13 ottobre 2016), con la quale è stato disposto di non approvare la modifica della tabella di composizione, per il triennio 2015-2017, dell'Ufficio del Giudice di pace di BENEVENTO, nel senso che, nella parte motiva della delibera stessa, la segnalazione del giudice di pace coordinatore f.f., erroneamente indicata in “prot. n. 159 del 3 novembre 2015”, si legga ed intenda: “prot. 159/2015 dell'8 settembre 2015”.

48) - **182/TP/2016** - Modifica delle tabelle di composizione, per il triennio 2015-2017, dell'Ufficio del Giudice di Pace di AVELLINO (decreto n. 3/16 del Coordinatore del 4 febbraio 2016).

(relatore Consigliere FORCINITI)

Il Consiglio,

- visti gli artt. 7-bis e 7-ter del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12;
- visto l'art. 15, comma 2, della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, in tema di organizzazione dell'Ufficio del Giudice di Pace;
- vista la circolare del Consiglio Superiore della Magistratura n. P-9510/2014 in data 26 maggio 2014 relativa alla formazione delle tabelle di composizione degli Uffici del Giudice di Pace per il triennio 2015-2017;
- esaminata la proposta di variazione delle tabelle di composizione per il triennio 2015-2017 dell'Ufficio del Giudice di Pace di AVELLINO, formulata dal Presidente della Corte di Appello di Napoli in data 16 febbraio 2016 sulla base della segnalazione del 4 febbraio 2016 inoltrata dal Coordinatore, trasmessa dalla medesima Corte con nota prot. n. 9906/2016 in data 8 giugno 2016;
- visto il parere favorevole espresso in data 2 maggio 2016 dalla Sezione Autonoma per i Giudici di Pace del Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Napoli;

d e l i b e r a

di approvare la variazione delle tabelle di composizione, per il triennio 2015-2017, dell'Ufficio del Giudice di Pace di AVELLINO, come da proposta sopraindicata.

49) - **183/TP/2016** - Modifica delle tabelle di composizione, per il triennio 2015-2017, dell'Ufficio del Giudice di Pace di BENEVENTO (nota del Coordinatore prot. n. 39/2016 dell' 8 febbraio 2016).

(relatore Consigliere FORCINITI)

Il Consiglio,

- visti gli artt. 7-bis e 7-ter del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12;
- visto l'art. 15, comma 2, della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, in tema di organizzazione dell'Ufficio del Giudice di Pace;
- vista la circolare del Consiglio Superiore della Magistratura n. P-9510/2014 in data 26 maggio 2014 relativa alla formazione delle tabelle di composizione degli Uffici del Giudice di Pace per il triennio 2015-2017;
- esaminata la proposta di variazione delle tabelle di composizione per il triennio 2015-2017 dell'Ufficio del Giudice di Pace di BENEVENTO, formulata dal Presidente della Corte di

Appello di Napoli in data 16 febbraio 2016 sulla base della segnalazione prot. n. 39/2016 dell'8 febbraio 2016 inoltrata dal Coordinatore vicario, trasmessa dalla medesima Corte con nota prot. n. 9906/2016 in data 8 giugno 2016;

- visto il parere favorevole espresso in data 2 maggio 2016 dalla Sezione Autonoma per i Giudici di Pace del Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Napoli;

d e l i b e r a

di approvare la variazione delle tabelle di composizione, per il triennio 2015-2017, dell'Ufficio del Giudice di Pace di BENEVENTO, come da proposta sopraindicata.

50) - **185/TP/2016** - Modifica delle tabelle di composizione, per il triennio 2015-2017, dell'Ufficio del Giudice di Pace di SANT'AGATA DE' GOTI (circondario di Benevento) (nota del Giudice di pace reggente prot. n. 18/2016 del 3 febbraio 2016).

(relatore Consigliere FORCINITI)

Il Consiglio,

- visti gli artt. 7-bis e 7-ter del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12;

- visto l'art. 15, comma 2, della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, in tema di organizzazione dell'Ufficio del Giudice di Pace;

- vista la circolare del Consiglio Superiore della Magistratura n. P-9510/2014 in data 26 maggio 2014 relativa alla formazione delle tabelle di composizione degli Uffici del Giudice di Pace per il triennio 2015-2017;

- esaminata la proposta di variazione delle tabelle di composizione per il triennio 2015-2017 dell'Ufficio del Giudice di Pace di SANT'AGATA DE' GOTI (circondario di Benevento), formulata dal Presidente della Corte di Appello di Napoli in data 29 febbraio 2016 sulla base della segnalazione prot. n. 18/2016 del 3 febbraio 2016 inoltrata dal giudice di pace reggente, trasmessa dalla medesima Corte con nota prot. n. 9906/2016 in data 8 giugno 2016;

- visto il parere favorevole espresso in data 2 maggio 2016 dalla Sezione Autonoma per i Giudici di Pace del Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Napoli;

d e l i b e r a

di approvare la variazione delle tabelle di composizione, per il triennio 2015-2017, dell'Ufficio del Giudice di Pace di SANT'AGATA DE' GOTI (circondario di Benevento), come da proposta sopraindicata.

51) - **187/TP/2016** - Modifica delle tabelle di composizione, per il triennio 2015-2017, dell'Ufficio del Giudice di Pace di SANT'ANGELO DEI LOMBARDI (circondario di Avellino) (decreto del Coordinatore f.f. n. 3/16 del 25 febbraio 2016).

(relatore Consigliere FORCINITI)

Il Consiglio,

- visti gli artt. 7-bis e 7-ter del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12;
- visto l'art. 15, comma 2, della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, in tema di organizzazione dell'Ufficio del Giudice di Pace;
- vista la circolare del Consiglio Superiore della Magistratura n. P-9510/2014 in data 26 maggio 2014 relativa alla formazione delle tabelle di composizione degli Uffici del Giudice di Pace per il triennio 2015-2017;
- esaminata la proposta di variazione delle tabelle di composizione per il triennio 2015-2017 dell'Ufficio del Giudice di Pace di SANT'ANGELO DEI LOMBARDI (circondario di Avellino), formulata dal Presidente della Corte di Appello di Napoli in data 15 marzo 2016 sulla base del decreto n. 3/16 del 25 febbraio 2016 del Coordinatore f.f., trasmessa dalla medesima Corte con nota prot. n. 9906/2016 in data 8 giugno 2016;
- visto il parere favorevole espresso in data 2 maggio 2016 dalla Sezione Autonoma per i Giudici di Pace del Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Napoli;

d e l i b e r a

di approvare la variazione delle tabelle di composizione, per il triennio 2015-2017, dell'Ufficio del Giudice di Pace di SANT'ANGELO DEI LOMBARDI (circondario di Avellino), come da proposta sopraindicata.